REGOLAMENTO (CE) N. 2167/98 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1998

relativo al rilascio di titoli di importazioni di banane nel quadro del contingente tariffario per il quarto trimestre del 1998 (secondo periodo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1º marzo 1995, che stabilisce modalità complementari di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 (*), modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 (6), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2000/98 della Commissione (') fissa, per il quarto trimestre del 1998, le quantità disponibili per il secondo periodo di presentazione di domande previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 478/95;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, se per un dato trimestre ed una data origine, ossia a seconda dei casi, un paese od un gruppo di paesi citati all'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95; le quantità oggetto di domande di titoli di importazione per una categoria di operatori superano le quantità disponibili, viene applicata una percentuale di riduzione a ciascuna delle domande che reca tale origine:

considerando che, in base alle domande presentate nel corso del secondo periodo, è necessario stabilire senza indugio le quantità per le quali possono essere rilasciati titoli per le rispettive origini;

considerando che è necessario che il presente regolamento si applichi immediatamente, in modo da permettere il rilascio quanto più rapido possibile dei titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In ordine alle nuove domande di titolo, presentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/95, nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane per il quarto trimestre del 1998, secondo periodo, i titoli di importazione sono rilasciati per la quantità indicata nella domanda di titolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 ottobre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (²) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28.

^{(&}lt;sup>3</sup>) GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

⁽f) GU L 49 del 4, 3, 1995, pag. 13. (f) GU L 71 del 31, 3, 1995, pag. 84. (f) GU L 257 del 19, 9, 1998, pag. 10.